

N. 2874

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, POLIDORO, MONTICONE,  
PALUMBO e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1997

---

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  
1972, n. 640, recante norme in materia di imposta sugli spettacoli

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, il Parlamento conferiva al Governo una delega per la riforma del sistema tributario italiano. Al numero 6) del secondo comma dell'articolo 7 di tale legge veniva prescritta la «revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti (...)».

Sulla base della predetta delega legislativa, il Consiglio dei Ministri deliberava tale revisione, introducendo una nuova e più organica disciplina, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, tuttora vigente.

Tale decreto, nel corso degli anni, sia per l'ambivalenza di talune previsioni normative, sia per l'evoluzione che ha interessato il settore dei pubblici spettacoli, ha dato origine ad un vasto contenzioso, soprattutto nel momento in cui anche nel nostro Paese aziende pubbliche e private hanno individuato nello spettacolo l'occasione per una più immediata ed incisiva pubblicizzazione di marchi e prodotti e si è, quindi, affermata la teoria della sponsorizzazione di attività e manifestazioni spettacolistiche, specie di quelle che, richiamando un vasto pubblico o suscitando particolare interesse, assicuravano un elevato ritorno sul piano dell'immagine.

Il vastissimo fenomeno della sponsorizzazione di spettacoli sportivi, musicali e teatrali ha veicolato ingenti somme di denaro. Si è trattato di una massa di ricchezza che l'Amministrazione finanziaria, attraverso i suoi organismi periferici, ha ritenuto di assoggettare a tassazione, ricomprendendola nel *quantum* imponibile, unitamente a tutti gli altri proventi (come quelli derivanti dalla cessione dei diritti di ripresa televisiva) connessi all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli, in forza dell'articolo 3, se-

condo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

L'attività dell'Amministrazione finanziaria, com'era prevedibile, ha incontrato una decisa azione di contrasto da parte degli organizzatori di manifestazioni spettacolistiche, i quali, facendo anche leva su alcune decisioni favorevoli assunte dai giudici di merito, hanno ingaggiato un autentico braccio di ferro con la pubblica Amministrazione, la quale ai vari livelli di competenza e responsabilità continuava ad affermare la debenza del tributo.

Solo di recente, a seguito di ripetute pronunce della Suprema Corte di cassazione, che ha riconosciuto la legittimità dell'assoggettamento ad imposta sugli spettacoli dei proventi in argomento, l'Amministrazione finanziaria ha visto regredire il numero dei ricorsi, aventi per oggetto la pretesa non debenza del tributo in relazione ai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione e/o di abbinamento pubblicitario.

Persa la battaglia sul piano legale, taluni esercenti attività spettacolistiche tentano di conseguire un risultato a loro comunque favorevole, muovendosi sul piano politico, orchestrando campagne di stampa, tendenti a dimostrare l'iniquinà di una legge che penalizzerebbe il settore e ne impedirebbe processi di crescita.

Rispetto a come viene rappresentata, la realtà è ben diversa. Il settore dello spettacolo in generale ha registrato una continua espansione. I dati ufficiali riferiti al 1995 appaiono particolarmente significativi. In tale anno la spesa del pubblico per spettacoli e trattenimenti è stata di 4.576 miliardi di lire.

Fra le attività spettacolistiche tradizionali solo il cinema ha registrato una flessione

pari al 7,7 per cento rispetto all'anno precedente (si è passati da 98,2 milioni a 90,7 milioni di biglietti venduti). Tale decremento è verosimilmente da collegare alla diminuita produzione cinematografica italiana ed internazionale. Nel 1996, comunque, si è registrata una inversione di tendenza, grazie all'iniziativa «pomeriggio al cinema», che prevedeva prezzi di ingresso agevolati.

Il teatro di prosa e gli spettacoli di rivista e commedia musicale hanno registrato un sensibile incremento (+ 8,9 per cento) con 15,2 milioni di biglietti venduti rispetto ai 14 milioni venduti nell'anno 1994.

Il miglioramento ha interessato anche il comparto dei concerti di musica leggera e degli spettacoli di arte varia, nel quale sono stati venduti 7,2 milioni di biglietti (l'incremento rispetto al 1994 è di 1,7 milioni di biglietti, pari a + 30,6 per cento).

Meno consistente il tasso di sviluppo nel settore dello sport (appena il 3,6 per cento l'incremento del numero degli spettatori), dovuto sia all'altissimo costo dei biglietti,

sia alla concorrenza delle televisioni private che, a pagamento, trasmettono in diretta le partite di calcio disputate dalle squadre di serie A e B.

Una contrazione si registra nel settore del ballo, che, pur mantenendo il primato degli incassi (la spesa del pubblico, comprendente il costo del biglietto d'ingresso e delle consumazioni, si aggira intorno a 2.150 miliardi), ha risentito della difficile situazione economica del Paese. Purtroppo i dati statistici sembrano confermare anche per il 1996 l'andamento negativo, per cui sarebbe auspicabile una revisione della aliquota prevista dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con una attenuazione della pressione fiscale.

Nel successivo prospetto figurano gli importi della spesa del pubblico, depurati del tasso inflazionistico, per i vari tipi di spettacolo negli anni 1950, 1960, 1970, 1980 e 1995.

#### SPESA DEL PUBBLICO PER TIPO DI SPETTACOLO NEGLI ANNI 1950, 1960, 1970, 1980 e 1995

(valori in termini reali - miliardi di lire 1990)

ATTIVITÀ	1950	1960	1970	1980	1995
	miliardi di lire 1990	miliardi di lire 1990	miliardi di lire 1990	miliardi di lire 1990	miliardi di lire 1990
Attività teatrali e musicali . . . . .	139,9	111,9	154,4	243,2	512,7
Cinema . . . . .	1.222,7	1.653,6	1.698,9	1.009,1	623,1
Sport . . . . .	113,7	195,4	316,9	388,9	544,7
Trattenimenti vari	158,3	282,9	744,7	861,8	1.895,7

I dati di cui sopra confermano che il comparto dello spettacolo, ad eccezione del cinema (per il quale nel corso degli anni sono state decise particolari provvidenze ed abbuoni di imposta), è in progressivo sviluppo.

Pretestuose appaiono, pertanto, le tesi di chi pretenderebbe l'abolizione della imposta sugli spettacoli.

I più agguerriti in questa direzione sono i presidenti delle società di calcio, militanti nelle massime divisioni, i quali, lungi dal calmierare i prezzi dei biglietti d'ingresso agli stadi (che in taluni casi sono a dir poco proibitivi), utilizzano i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla cessione dei diritti di ripresa televisiva per praticare ingaggi plurimiliardari, per contendersi le prestazioni di giocatori, il cui talento, comunque, non giustifica contratti e retribuzioni che suonano offesa per quei lavoratori che con meno di due milioni al mese devono provvedere al sostentamento delle loro famiglie.

Vanno poi evidenziati gli altissimi costi che gravano sulle casse dello Stato, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle partite di calcio, con l'utilizzazione di migliaia di agenti della forza pubblica (secondo stime del Ministero dell'interno ogni anno si spendono centinaia di miliardi). Una situazione che non trova riscontro negli altri Paesi europei. In Inghilterra sono le stesse società di calcio a farsi carico dei costi relativi alla sicurezza negli stadi (un *club* che utilizzi un impianto sportivo di 30.000 posti spende ogni anno per la sicurezza affidata ad agenti privati circa 1.500 milioni, oltre a sostenere i costi dei corsi di formazione di detto personale).

Alla luce di quanto sopra, sembra equa e legittima la proposta di chi vorrebbe una revisione peggiorativa delle attuali aliquote d'imposta (9 per cento per l'imposta sugli spettacoli, 19 per cento per l'imposta sul valore aggiunto), in conseguenza proprio degli alti costi che lo Stato deve sopportare per consentire il normale svolgimento delle

partite di calcio, con conseguente sottrazione di risorse dal bilancio statale, risorse che, al contrario, potrebbero essere utilizzate per interventi in settori socialmente e culturalmente utili.

Il presente disegno di legge prevede alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. Le modifiche principali riguardano la classificazione e la finalizzazione del tributo in esame. Le integrazioni mirano a risolvere alcuni problemi di interpretazione emersi nella fase applicativa della vigente normativa.

Come è ampiamente noto, la dottrina e la giurisprudenza hanno classificato l'imposta sugli spettacoli nella categoria delle imposte di consumo a carattere suntuario. Tale classificazione discende dall'attuale previsione normativa che, all'articolo 16, fa obbligo ai soggetti passivi di imposta, con l'eccezione di alcune fattispecie particolari, di rivalersi nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori.

Sebbene la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli non sia esclusivamente costituita dai corrispettivi degli spettatori o partecipanti (alla formazione di essa concorrono altri elementi come i sussidi e le erogazioni di privati, nonchè tutti i proventi comunque connessi all'utilizzazione e all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività) e quantunque la norma individui nell' esercente od organizzatore il soggetto passivo dell'imposizione fiscale, da più parti è stata eccepita la illegittimità dell'imposta in argomento e ne è stata richiesta l'abolizione, in quanto, seppur parzialmente, presenta gli stessi presupposti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e realizza una duplicazione del carico tributario.

Considerati gli scopi che s'intendono perseguire, attraverso una diversa utilizzazione del gettito tributario legato all'attività ludica in generale e di cui si dirà avanti, si propone l'abrogazione della norma ritenuta illegittima (la rivalsa), mantenendo in essere un tributo che non è «antistorico»; che

non si è rivelato antieconomico; che assicura ogni anno un gettito di circa 800 miliardi, al netto dell'aggio riconosciuto all'ente pubblico concessionario; che non ha prodotto aggravii per l'Erario, che ha demandato fin dal 1921 alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il compito di accertare, liquidare e riscuotere tale tributo, utilizzando la rete capillare di uffici ed agenzie di cui tale ente si era, nel tempo, dotato (14 sedi regionali, 44 filiali provinciali, 778 agenzie mandatarie).

Ed è stata proprio la capillarità dell'organizzazione della SIAE che ha consentito in tutti questi decenni di limitare l'evasione sia dell'imposta sugli spettacoli, sia dell'IVA e, di riflesso, delle altre imposte dirette, entro margini fisiologici, certamente lontani dal tasso di evasione ed elusione presente in altre attività economiche.

Attraverso una serie di integrazioni alla vigente normativa, il disegno di legge si propone di semplificare talune procedure, ma, soprattutto, mira a rendere giustizia ai soggetti portatori di *handicap*, a favore dei quali vengono estesi i benefici e le agevolazioni previste per i grandi invalidi di guerra e loro eventuali accompagnatori. Inoltre, il Ministro delle finanze viene autorizzato a stabilire criteri per l'abbattimento dell'imposta sugli spettacoli, in presenza di proventi che vengano interamente devoluti in beneficenza.

Con la presente proposta si intende intervenire anche sulla parte sanzionatoria della vigente disciplina, con l'adeguamento di essa alle disposizioni generali, oggetto di modifica.

Il disegno di legge prevede, inoltre, la devoluzione degli introiti derivanti dall'imposta sugli spettacoli alle regioni, alle province ed ai comuni nei quali l'imposta stessa viene riscossa, al netto dell'aggio spettante all'ente pubblico (la Società italiana degli autori ed editori) incaricato dell'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e degli altri tributi connessi.

Quest'ultima previsione normativa non è per nulla innovativa o rivoluzionaria. Certamente lo è rispetto all'attuale disciplina. Essa in effetti intende recuperare e reintrodurre quel principio che il legislatore aveva consacrato nell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, che prevedeva appunto la devoluzione ai comuni dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, norma che era stata abrogata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 41).

Il proposito è quello di restituire alle comunità interessate, attraverso l'attività amministrativa delle regioni e degli enti locali, risorse economiche che siano reinvestite sul territorio che le ha prodotte, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e spettacolistiche; per rispondere compiutamente a quei principi di efficienza, efficacia, uguaglianza ed economicità cui deve essere informata l'attività amministrativa, ma anche per soddisfare le legittime aspettative degli operatori culturali cosiddetti «minori», che per massima parte operano nella lontana periferia, i quali per la farraginosità delle procedure burocratico-amministrative non hanno potuto accedere, come sarebbe stato loro diritto, alle sovvenzioni che lo Stato prometteva di assegnare attraverso il Fondo unico per lo spettacolo, cui, invece, a mani basse, hanno attinto le grosse organizzazioni e coloro che potevano contare su appoggi ed amicizie altolocate (la erogazione di contributi a favore di produzioni di *film* scadenti sotto il profilo tecnico e culturale ne è tangibile ed inconfutabile conferma).

Non sfuggirà a ciascun componente di questa Assemblea la portata politica e sociale della proposta che viene avanzata, la quale, in attesa di una più armonica ed organica revisione del sistema tributario (un intervento settoriale che non rientrasse in un più ampio ed equilibrato progetto di adeguamento del nostro sistema impositivo verrebbe «letto» con sospetto, come favore

da rendere a quelle potenti *lobby* che hanno, nel settore dello spettacolo, grossi interessi economici), permette di muovere i pri-

mi concreti passi verso quel federalismo fiscale da tutti caldeggiato, ma da molte parti osteggiato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Per i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, da prestazioni pubblicitarie in qualunque forma effettuate e dalla cessione dei diritti di ripresa televisiva, la base imponibile è determinata con decreto del Ministro delle finanze»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è abrogato;

b) al quarto comma sono soppresse le parole «più elevata»;

c) al quinto comma è soppressa la parola «minore».

3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Per gli spettacoli ed altre attività i cui proventi siano interamente devoluti in bene-

fidenza possono essere applicati abbattimenti d'imposta, secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

4. Gli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono abrogati.

5. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole «quinto» e «quinta» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «decimo» e «decima».

6. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *Finalità.* - 1. L'imposta sugli spettacoli, riscossa dall'ufficio accertatore, è versata allo Stato per essere devoluta alle regioni, alle province e ai comuni, rispettivamente nella misura del 15, 20 e 65 per cento, per essere destinata al finanziamento d'interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e di iniziative culturali e spettacolistiche promosse o organizzate dai suddetti enti direttamente o mediante organismi pubblici e privati».

7. Quando l'esercizio di scommesse è riservato per legge ad un ente pubblico, con decreto del Ministro delle finanze sentito, ove occorra, il Ministro cui compete la vigilanza sull'ente stesso, è stabilita la quota che l'ente deve prelevare sull'introito lordo delle scommesse, tenuto conto delle esigenze finanziarie dell'ente, per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge.

8. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *Biglietti a riduzione.* - 1. Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto, l'imposta è commisurata al prezzo effettivamente pagato, purchè l'importo della riduzione non sia superiore al 50 per cento del prezzo intero praticato. Per ulteriori riduzioni, ad eccezio-



ne di quelle praticate ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, l'imposta è commisurata al 50 per cento del prezzo intero praticato».

9. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto in fine il seguente comma:

«I benefici di cui al primo comma sono estesi ai soggetti portatori di *handicap* ed ai loro accompagnatori».

10. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - *Biglietti gratuiti concessi in eccedenza.* - 1. Sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento».

11. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *Violazioni varie.* - 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 19 del presente decreto, si incorre nelle seguenti sanzioni:

a) lire 60.000 per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;

b) lire 100.000 per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;

c) lire 60.000 per la vendita di ogni biglietto precedentemente utilizzato;

d) lire 60.000 per ogni titolo non rilasciato;

e) lire 500.000 per la mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o della dichiarazione dell'ammontare delle quote associative;

f) lire 300.000 per la omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13;

g) lire 500.000 per la omessa presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 19».

12. Dopo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - *Vendita di biglietti gratuiti.* - 1. Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto o vende biglietti dichiarati come concessi gratuitamente incorre nella soprattassa di lire 60.000 per ciascun biglietto».



